



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

AUTORIZZAZIONE N. 35/2022

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. recante la disciplina dei poteri e delle funzioni del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale;
- VISTA** la Deliberazione del Comitato di gestione n. 25/2022 del 13 luglio 2022 con cui è stato nominato ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. m) della Legge 84/1994 s.m.i. il dott. Salvatore Minervino, quale Segretario generale di questa Autorità, formalmente immesso in servizio a decorrere dal 06/09/2022;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- VISTO** l'art. 16 della Legge 8 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni;
- VISTO** il D.M. 31 marzo 1995 n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001 recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994.
- VISTO** il Decreto 16 dicembre 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inerente il "Recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse";



- VISTA** l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Ortona n. 02/2017 del 16/01/2017 avente oggetto Regolamentazione per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ortona;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidenziale n. 29/2018 del 17/05/2018, con la quale viene confermata la piena validità e vigenza delle Ordinanze già emanate dalla Capitaneria di Porto di Ortona, allora competente, fino all'adozione di nuove discipline regolamentari di sistema;
- VISTA** l'istanza del 22/11/2021 assunta al prot. di questo Ente ARR14632 del 22/11/2021, la relativa documentazione allegata e le successive modifiche/integrazioni da ultime trasmesse con la nota prot ARR 8019 del 21/06/2022, dalla **Adriatic Stevedoring Company soc. cons. a.r.l.** con sede in Ortona (CH), Via del Porto snc – 66026, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento dei servizi portuali consistenti in **“pesatura merci, spuntatura, conteggio merci e relativo conteggio merceologico, ricondizionamento merci, attacco e stacco manichette per navi cisterna, riempimento vuotatura e manutenzione contenitori”** nel porto di Ortona per l'anno 2022;
- VISTA** la delibera di proroga n.38/2021 del 18/02/2021, ai sensi dell'art 199 comma 3 lett a) del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77, con cui l'efficacia del titolo autorizzatorio è stata prorogata fino alla data del 31.12.2021 per il contenimento delle conseguenze derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid19;
- VISTA** la Delibera n. 2 del 10/02/2022, con cui il Comitato di Gestione ha espresso parere favorevole in ordine al rilascio delle autorizzazioni all'espletamento dei servizi portuali nel Porto di Ortona, all'impresa Adriatic Stevedoring Company soc. cons. a.r.l. previa conferma del numero massimo delle autorizzazioni assentibili ai sensi del citato art. 16 comma 7 L. 84/94;
- VISTA** la richiesta di documentazione integrativa inerente il canone dovuto, formalizzata con nota prot. PAR 3296 del 12/05/2022;
- VISTI** i controlli effettuati con la interrogazione della banca dati del casellario giudiziale recante provvedimento sanzionatorio amministrativo in capo al legale rappresentante della Società, per il quale l'impresa ha comunicato di aver incardinato il relativo procedimento riabilitativo;
- VISTA** la documentazione trasmessa dallo studio legale incaricato dalla impresa portuale e da ultimo la nota prot ARR 6657 del 24/05/2022 con cui è stato comunicato il perfezionarsi degli adempimenti relativi alla sostituzione del legale rappresentante e del Consiglio di Amministrazione, nelle more del perfezionamento del suddetto procedimento riabilitativo;



- VISTA** l'attestazione di regolarità fiscale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate con nota acquisita al prot. ARR 6888 del 27/05/2022, nonché il certificato di regolarità contributiva e previdenziale (D.U.R.C), acquisito al prot. ARR 10660 del 19/08/2022;
- VISTO** il versamento in data 18/05/2022 del canone demaniale richiesto con atto di accertamento n.04-16/22Aut del 12/05/2022 pari ad € 1.298,64, aggiornato dell'indice Istat comunicato con Circolare n.3 del 29.12.2021 del Ministero vigilante;
- PRESO ATTO** che la società Adriatic Stevedoring Company soc. cons. a.r.l., ha provveduto all'adeguamento della polizza fidejussoria n.2268237, come da nota acquisita al prot di questo Ente ARR 6297 del 18/05/2022;
- VISTA** la presentazione dei prescritti valori bollati in data 18/05/2022 assunti al prot. ARR 6297 del 18/05/2022;
- VISTA** da ultimo, la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 85 del D.lgs. 6/09/2011 n.159 della Banca Dati Nazionale Antimafia, acquisita in data 19/09/2022 PR_CHUTG_Ingresso_0074358_20220916, in ragione della dovuta nuova interrogazione della B.D.N.A, a fronte della intervenuta modifica dell'assetto sociale di cui sopra;
- PRESO ATTO** che l'impresa ha presentato copia del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, Dlgs. 81/2008 smi;
- VISTI** gli atti di ufficio;

A U T O R I Z Z A

La Società **Adriatic Stevedoring Company soc. cons. a.r.l** (C.F./P.IVA 02564710693) con sede in Ortona (CH), Via del Porto snc – 66026 ad esercitare, nel porto di Ortona, per l'anno 2022, le seguenti tipologie di servizi: **“pesatura merci, spuntatura, conteggio merci e relativo conteggio merceologico, ricondizionamento merci, attacco e stacco manichette per navi cisterna, riempimento vuotatura e manutenzione contenitori”**, ai sensi dell'art.16 comma 1° della L. n.84 del 28/01/1994.

La presente autorizzazione è disciplinata, oltre che dalle norme citate in premessa, anche da quelle del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione e dalle clausole e condizioni di cui agli articoli seguenti.

- Art. 1** La presente autorizzazione ha efficacia fino al 31 dicembre 2022 e potrà essere rinnovata, previo parere del Comitato di Gestione, su domanda dell'impresa stessa, da **presentare entro e non oltre il 1° dicembre 2022**.
- Art. 2** La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata, in ogni momento, senza diritto ad alcun indennizzo, con provvedimento motivato da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- a) qualora i soggetti indicati di cui all'art. 4 del decreto n. 132/2001 non risultino più in possesso dell'idoneità personale o professionale all'esercizio delle attività portuali per essere incorsi in procedimenti penali e concorsuali;



- b) qualora la capacità tecnica-finanziaria, accertata all'atto del rilascio dell'autorizzazione risulti notevolmente ridotta e tale da pregiudicare le attività indicate;
- c) qualora non siano state rispettate le disposizioni di legge in materia di sicurezza dei lavoratori;
- d) qualora sia utilizzato personale non iscritto nei registri di cui all'art. 5 del sopraccitato D.M.;
- e) qualora non venga rispettato il tariffario comunicato all'Autorità di Sistema Portuale;
- f) in caso di mancato pagamento del canone annuale nel termine fissato dall'Autorità.

Art. 3 L'impresa autorizzata è direttamente responsabile, nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale e/o nei confronti di terzi, dell'esatto adempimento degli obblighi assunti nonché di ogni danno causato a persone e/o cose nello svolgimento dell'attività oggetto della presente autorizzazione e/o nel suo mancato esercizio. È ugualmente responsabile dei danni che derivino dall'inosservanza delle disposizioni impartite dall'Autorità di Sistema Portuale. L'Autorità non assume, in dipendenza della presente autorizzazione, alcuna responsabilità verso terzi per l'opera svolta dall'Impresa autorizzata e dai lavoratori della medesima.

Art. 4 L'impresa è, inoltre, obbligata:

1. a trasmettere il tariffario del servizio prestato;
2. a fornire all'Autorità di Sistema Portuale e alla Capitaneria di Porto di Ortona tutte le indicazioni che sono richieste in merito ai servizi resi ed all'attività svolta nel Porto di Ortona;
3. ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, al Decreto Legislativo 272/99 e successive modificazioni e gli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale del Lavoro (ILO) n. 152;
4. ad informare l'Autorità di Sistema Portuale di incidenti eventualmente occorsi sul lavoro a dipendenti inviando copia delle denunce inoltrate agli organi competenti;
5. a svolgere i servizi portuali in parola solo ed esclusivamente con i macchinari, i mezzi meccanici o gli altri strumenti in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno, riportati nel registro di cui all'articolo 2 del Decreto 31 marzo 1995, n. 585. I predetti mezzi meccanici, idonei allo svolgimento dei servizi portuali, dovranno essere assicurati, mantenuti in piena efficienza nonché dotati di tutti i sistemi di segnalazione ottico - acustici previsti dal Codice della Strada e dei prescritti verbali di verifica periodica ove prevista;
6. a svolgere i servizi portuali in parola solo ed esclusivamente con il personale alle proprie dipendenze iscritto nel registro di cui all'articolo 5 del Decreto 06 febbraio 2001, n. 132. Il predetto personale deve essere assicurato da eventuali danni derivanti dall'espletamento dei servizi portuali. Dovrà, altresì, essere iscritto nel libro Unico del Lavoro dell'Impresa ed in possesso di qualifiche idonee ed adeguate ai servizi portuali da svolgere, in modo tale da garantire la massima sicurezza nell'espletamento dei servizi medesimi;
7. a comunicare prontamente all'Autorità di Sistema Portuale eventuali variazioni che dovessero modificare il contenuto dei registri di cui agli articoli 5 del Decreto 06/02/2001, n. 132;
8. ad osservare le vigenti disposizioni in materia doganale e di pubblica sicurezza;



9. ad emettere le fatture relative ai servizi portuali, riportando esclusivamente le rispettive voci tariffarie, con esclusione di altri eventuali importi connessi a prestazioni estranee ai servizi medesimi;

Art. 5 L'impresa presta il suo incondizionato assenso affinché l'Autorità di Sistema Portuale possa prelevare, per qualsivoglia motivo, in relazione alla presente autorizzazione, somme parziali o l'intero ammontare della cauzione senza che occorra alcun diverso provvedimento emesso da altri/e Enti/Amministrazioni e/o Autorità Giudiziaria. Nel termine di 5 (cinque) giorni dal prelevamento, l'impresa s'impegna a reintegrare la cauzione ridotta per effetto del sopraccitato prelevamento, pena la revoca della presente autorizzazione.

Art. 6 Con il presente atto, l'Impresa si obbliga ad osservare, oltre che le condizioni risultanti dagli articoli precedenti, anche le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento di esecuzione, fatte salve, comunque, le eventuali disposizioni legislative che in merito dovessero intervenire, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti.

Art. 7 Si rilascia la presente autorizzazione in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato agli atti di questo ufficio nel pertinente registro e l'altro sarà consegnato all'Impresa.

Ancona, li 4.10.2022

IL PRESIDENTE

Ing. Vincenzo Garofalo

V°

**Il Dirigente Demanio
Imprese e Lavoro Portuale
Avv. Giovanna Chilà**

V°

**Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Minervino**



QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

ale

2

PROTOCOLLO TELEMATICO

B0103077780180522 0070001

Soldo delego

3200

DATA DEL VERSAMENTO

1 8 0 5 2 0 2 2

ABI

01030

CAB

77780

CODICE FISCALE

0 2 5 6 4 7 1 0 6 9 3

DATI ANAGRAFICI

ADRIATIC STEVEDORING COMPANY SOC CONS A R.L.

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

CODICE UFFICIO

CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

ERARIO

1562

0000

2022

32,00

0,00

